


ROMA CAPITALE



ORDINANZA DEL SINDACO
N. N. **25** del **27 GEN. 2011**

Oggetto:
Disposizioni per la tutela del Decoro Urbano.
Proroga al 30 gennaio 2012 del termine di validità dell'ordinanza sindacale n. 39 del 3 febbraio 2010.

IL SINDACO

Premesso che con ordinanza sindacale n. 39 del 3 febbraio del 2010 è stato disposto divieto su tutto il territorio comunale:

-ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, di abbandonare i rifiuti non ingombranti, anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento;

-ai sensi dell'art. 12, comma 8, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, di conferire nei contenitori stradali i rifiuti ingombranti, ivi compresi tutti i beni durevoli, o abbandonarli in prossimità degli stessi ovvero dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento delle frazioni di rifiuto;

-ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, i rifiuti ingombranti provenienti dalle sole utenze domestiche, devono essere conferiti alle isole ecologiche o alle AIA (Aree Intermedie Attrezzate). E' vietato abbandonare i rifiuti ingombranti o conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto;

-ai sensi dell'art. 34 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e ai sensi dell'art 180 del Regolamento del Servizio Veterinario, di sporcare il suolo pubblico o di uso pubblico con escrementi di animali e cani. I proprietari sono tenuti a munirsi di appositi involucri o sacchetti, buste;

-ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 5 luglio 2009 n. 94 di sporcare le pubbliche vie in modo tale da alterare le caratteristiche della superficie stradale, sia pure temporaneamente ed in modo non irreversibile.

Visto:
Il Capo di Gabinetto
Dott. Gianmario Nardi

E' fatto obbligo:

-ai sensi dell'art. 41, commi 1 e 3, del Regolamento per la gestione dei rifiuti, a tutti i gestori degli esercizi pubblici (anche di natura stagionale) di tenere costantemente pulite, durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, le aree pubbliche o di uso pubblico che siano occupate dall'esercizio pubblico o date in concessione o concesse in uso temporaneo;

-ai sensi dell'art. 49 del Regolamento per la gestione dei rifiuti, a tutti i produttori o detentori di rifiuti speciali pericolosi, non assimilati a quelli urbani, di provvedere, a proprie spese, allo smaltimento dei predetti rifiuti nei modi previsti dalle disposizioni regolamentari e di legge.

Che si ritiene opportuno prorogare al 30 gennaio 2012 il termine di validità della predetta ordinanza sindacale n. 39 del 3 febbraio 2010;

Tenuto conto che con nota n. 4641 del 27.01.2011 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto come previsto dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come novellato dalla Legge 24/07/2008, n. 125;

Visto l'art 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n 267 come novellato dalla Legge 24/07/2008 n. 125;

ORDINA

E' prorogato al 30 gennaio 2012 il termine di validità delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 39 del 3 febbraio 2010.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono incaricati di fare eseguire la presente ordinanza.


Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri

di Roma, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma,
alla Polizia Provinciale di Roma e al Corpo della Polizia Municipale di
Roma.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni
dalla predetta pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

Il Segretario Generale

Liborio Iudicello



Il Sindaco

Giovanni Alemanno

